

Rapporto

numero	data	Dipartimento
5034 R	12 ottobre 2000	TERRITORIO
Concerne		

della Commissione speciale bonifiche fondiarie sul messaggio 5 settembre 2000 concernente la modifica della legge sui territori soggetti a pericoli naturali del 29 gennaio 1990 (LTPN)

INTRODUZIONE

Nel 1990 il Cantone si dotava della legge sui territori esposti a pericoli naturali (LTPN), che contemplava tre tipi di azione:

- la realizzazione di una cartografia dei territori a rischio;
- l'elaborazione del piano cantonale di premunizione e risanamento;
- il sussidiamento degli interventi.

Dopo 10 anni dalla messa in vigore di questa legge, il messaggio in oggetto è stato presentato dal Consiglio di Stato per:

1. sostituire la denominazione di piano delle zone con quella di piano delle zone esposte a pericolo (PZP) onde differenziarla dalla terminologia utilizzata nella legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio (LALPT).
2. Rimediare ad un errore nel quale si è incorsi con le modifiche del 21.4.1998 susseguenti all'introduzione della legge forestale cantonale
3. Inserire un articolo per fissare le necessità di far ricorso a tecnici qualificati

MODIFICA DEGLI ARTICOLI 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9A E 10 DELLA LEGGE SUI TERRITORI SOGGETTI A PERICOLI NATURALI

Si tratta di una modifica di tipo formale, dove la denominazione "piano delle zone" verrà sostituita dalla nuova denominazione "piano delle zone esposte a pericolo (PZP)" che meglio esprime il concetto voluto e permetterà inoltre di differenziare la terminologia più generale utilizzata nella LALPT da quella della LTPN.

Si tratta di una modifica che la Commissione ritiene quindi opportuna.

REVISIONE DEGLI ARTICOLI 4 E 9A

Al momento della presentazione della legge forestale cantonale si è proceduto pure alla modifica di alcuni articoli della legge sui territori esposti a pericoli naturali per sostituire il termine "catasto", che nell'accezione federale si riferisce all'inventario degli eventi accaduti, con quello di "piano delle zone".

Eseguendo queste modifiche, all'art. 4 si è dimenticato di riprendere la modifica dell'articolo 660 del CCS che, di fatto, autorizza l'iscrizione sul registro fondiario di una menzione derivante dal diritto pubblico.

Nell'art. 9, per contro, il termine catasto non era stato sostituito, per cui verrà ora sostituito dalla nuova denominazione "piano delle zone esposte a pericolo".

La Commissione ritiene quindi opportuno procedere con queste modifiche.

Articolo 3a – Nuovo (Tecnici qualificati)

Nell'ambito di questo messaggio, dove di fatto si propongono delle modifiche di tipo formale legate alla terminologia da adottare nel campo dei pericoli naturali, il Consiglio di Stato propone pure di inserire un nuovo articolo riguardante i Tecnici qualificati ad elaborare i piani delle zone esposte a pericoli.

Le argomentazioni portate nel messaggio per giustificare questo nuovo articolo risultano essere per lo meno strane, soprattutto laddove recita:

“non si deve infatti dimenticare che le facoltà di geologia di università e politecnici o non trattano o trattano in maniera molto superficiale i temi legati ai pericoli naturali”.

Si tratta di un'affermazione alquanto arbitraria e che non rispecchia la reale situazione. La Svizzera è da sempre un Paese che vive quasi in simbiosi con la problematica dei pericoli naturali ed a livello svizzero vi sono molti Istituti universitari, come pure molti gruppi di lavoro, che approfondiscono questa tematica nelle sue diverse sfaccettature.

L'indispensabile competenza può quindi essere acquisita unicamente mediante l'esperienza pratica, oltre evidentemente alla frequentazione dei corsi di aggiornamento che permettono di restare sempre all'avanguardia.

Da parte della Commissione mal si vede quindi che anche il nostro Cantone vada a mettere insieme un'organizzazione per formare e certificare questi tecnici, creando dei doppioni con quanto già esiste a livello di università e politecnici.

Importante invece che da parte del Cantone vengano fornite ai tecnici quelle direttive che permettano di preparare dei documenti omogenei e che rispettino l'impostazione generale voluta nella legge.

Inoltre, tenuto conto come anche nel messaggio si dice che ormai l'80% delle verifiche principali siano già state eseguite, a maggior ragione quanto proposto sembra non più necessario in quanto l'uniformità dei piani deve comunque già essere stata raggiunta.

La Commissione non condivide quindi questo nuovo articolo proposto nel messaggio e ne chiede lo stralcio.

CONCLUSIONI

Preso atto di quanto sopra esposto, la Commissione speciale delle bonifiche fondiarie propone al Gran Consiglio di approvare il messaggio governativo no. 5034 concernente la modifica della legge sui territori soggetti a pericoli naturali del 29 gennaio 1990, come all'annesso disegno di legge.

Per la Commissione speciale bonifiche fondiarie:

Roland David, relatore

Arn - Calastri - Canonica G. - Celio - Colombo -

Ferrari C. - Fiori - Guidicelli - Lepori - Maspoli M. -

Pelossi - Regazzi - Truaisch

Disegno di

LEGGE

sui territori soggetti a pericoli naturali del 29 gennaio 1990; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 5 settembre 2000 no. 5034 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 12 ottobre 2000 no. 5034 R della Commissione speciale bonifiche fondiarie,

d e c r e t a :

I.

La legge sui territori soggetti a pericoli naturali del 29 gennaio 1990 è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 e 3

**Piano delle zone
soggette a pericolo**

¹L'accertamento dei territori esposti o colpiti da pericoli naturali è operato mediante l'allestimento di un piano delle zone soggette a pericolo (detto in seguito PZP).

³Il mancato inserimento di un territorio nel PZP non ne esclude la pericolosità.

Art. 3 cpv. 1

Scopo ed effetti

¹Il PZP serve da base per il disciplinamento degli interventi di premunizione e di risanamento.

Art. 4

**Contenuto
a) materiale**

Sono iscritti nel PZP i territori soggetti a pericoli naturali, segnatamente quelli soggetti a spostamenti di terreno permanenti (art. 660a CCS), a caduta di valanghe, frane, crolli di roccia, alluvionamenti e inondazioni.

Art. 5 cpv. 1

b) formale

¹Il PZP è costituito:

- a) da piani in scala non inferiore all'1:10'000
- b) da una relazione tecnica.

Art. 6 cpv. 1

Allestimento

¹Il PZP è allestito dal Dipartimento competente (detto in seguito Dipartimento) in collaborazione con i servizi statali interessati, previa consultazione dei singoli Municipi.

Art. 7

Pubblicazione

Il PZP è pubblicato per un periodo di tre mesi presso i Comuni interessati limitatamente alle rispettive giurisdizioni.

Art. 8

Ricorsi

Contro i documenti del PZP gli enti pubblici, le Regioni ed i privati interessati hanno la facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione.

Art. 9

Evasione dei ricorsi e adozione

Il Consiglio di Stato decide inappellabilmente sui ricorsi e adotta il PZP.

Art. 9a

Menzione

L'appartenenza di un fondo al PZP è menzionata nel registro fondiario a cura del Dipartimento.

Art. 10 cpv. 1

Modifica del PZP

¹Per la modifica del PZP valgono le norme per la sua adozione.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.